REGOLAMENTO (CEE) N. 458/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo applicabili, in Spagna e in Portogallo per i piselli, le fave, le favette e i luipini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, dell'atto di adesione, per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali l'articolo 68 si applica al prezzo limite; che per gli altri piselli, fave e favette, il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna a decorrere dal 1° marzo 1986 è fissato in funzione del divario esistente nel corso di un periodo di riferimento da determinare tra i prezzi dei prodotti concorrenti nell'avvicendamento colturale in Spagna e in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985;

considerando che ai sensi dell'articolo 307, paragrafo 1, dell'atto il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali e il prezzo di obiettivo degli altri piselli, fave e favette applicabili in Portogallo a decorrere dal 1° marzo 1986 sono fissati in funzione del divario esistente durante un periodo di riferimento da determinare fra i prezzi dei prodotti concorrenti nell'avvicendamento colturale in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985; che, conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto, è opportuno prendere in considerazione i prezzi della campagna 1985/1986;

considerando che il divario constatato tra il prezzo comune e quello della Spagna tanto per il prezzo limite che per il prezzo di obiettivo dei piselli, fave e favette è inferiore al 3 %, che l'articolo 69 dell'atto permette in tal caso l'applicazione immediata del prezzo comune; che conviene far uso di questa possibilità;

considerando che la stessa situazione si presenta per il prezzo limite e il prezzo di obiettivo dei piselli, fave e favette per il Portogallo; che conviene far uso delle possibilità offerte dall'articolo 237 dell'atto di applicare immediatamente il prezzo comune;

considerando che, nell'ottica di una buona amministrazione, è opportuno altresì fissare un prezzo minimo; che quest'ultimo deve essere ricavato dal prezzo di obiettivo in base alle regole dell'organizzazione comune del mercato;

considerando che in virtù dell'articolo 394 dell'atto i prezzi fissati dal presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1° marzo 1986; che è pertanto opportuno includervi le maggiorazioni mensili stabilite dal regolamento (CEE) n. 1487/85 [1] e applicabili per il mese di marzo; che, per il periodo restante della campagna 1985/1986, a questi prezzi vengono applicate le maggiorazioni mensili previste da detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986, i prezzi limite per l'aiuto applicabili in Spagna e in Portogallo sono fissati ai seguenti livelli:

(ECU/100 kg)

	Piselli, fave e favette	Lupini dolci
Spagna	50,64 (1) 53,04 (2)	44,15 (1)
Portogallo	50,64 (1) 53,04 (2)	48,25 (1)

(1) Prezzo inizio campagna.
(2) Maggiorazioni mensili comprese.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono ai panelli di soia aventi un tenore:

— di proteine gregge totale del 44 % e

— di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986, i prezzi di obiettivo

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 10.

applicabili in Spagna e in Portogallo sono fissati ai seguenti livelli:

(ECU/100 kg)

	Piselli, fave e favette
Spagna	32,48 (1) 33,56 (2)
Portogallo	32,48 (1) 33,56 (2)

(1) Prezzo inizio campagna.
(2) Maggiorazioni mensili comprese.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, con il 3 % di impurità e, nel prodotto tale e quale, il 14 % di umidità.

Articolo 3

1. Per il periodo compreso tra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986, i prezzi minimi di acquisto sono fissati ai seguenti livelli:

(ECU/100 kg)

	Piselli	Fave e favette	Lupini dolci
Spagna	29,43 (1)	28,43 (1)	29,23 (1)
Portogallo	29,43 (1)	28,43 (1)	31,79 (1)

(1) Maggiorazioni mensili comprese.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono a prodotti corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS